



TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

N. 247/2011 R. VG Sicam

N. 5184/11 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Rosa Anna Depalo | Presidente rel. |
| 2) dott. Maria Luisa Alessio | Giudice |
| 3) dott. Rita Specchio | Giudice Onorario |
| 4) dott. Massimo Lattanzio | Giudice Onorario |

- letto il ricorso proposto da ~~.....~~, e ~~.....~~, residenti in ~~.....~~, via ~~.....~~, genitori della minore ~~.....~~, nata a ~~.....~~ il ~~.....~~, ricorrenti assistiti dall'avv. Francesca Testini, con studio in Foggia, viale degli Aviatori 21;
- considerato che i ricorrenti, sprovvisti di titolo di soggiorno, chiedono di essere autorizzati alla permanenza nello Stato italiano per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei detti figli minori (art.31, D. L.vo 286/98);
- valutate le informazioni assunte;
- preso atto del parere favorevole manifestato dal PM sede;
- sentito il giudice relatore nell'odierna camera di consiglio;

OSSERVA

Il ricorso, ad avviso del collegio, deve essere accolto.

Dalla certificazione medica allegata al ricorso emerge che ~~.....~~ è affetta da patologia renale (calicopielectasia, che determina infezioni recidivanti delle vie urinarie, associate a deficit ponderale) per cui ha bisogno di cure che le possono essere prestate in modo certamente più adeguato a Foggia, che non nel paese di origine dei genitori, l'Albania.

Il nucleo ha buoni rapporti con le locali Autorità pubbliche e di polizia.

Appare evidente la rispondenza all'interesse della minore, tenuto conto pure della sua tenera età, della ulteriore permanenza dei genitori (il padre anche in quanto provvede a titolo esclusivo, attraverso la sua attività di lavoro al mantenimento della famiglia).

L'improvviso allontanamento del padre dal territorio italiano arrecherebbe grave pregiudizio alla minore, privandola dell'assistenza affettiva, psicologica e materiale di almeno uno dei genitori, ossia del padre, qualora il bambino dovesse rimanere in Italia con la sola genitrice, ovvero della

madre, qualora i medesimi dovessero seguire il padre nel territorio dello stato dell'Albania, con conseguente irreversibile nocumento per il loro sviluppo psicofisico.

Anche sotto questo profilo appare, dunque, evidente la rispondenza all'interesse della minore, tenuto conto pure della sua tenera età, della ulteriore permanenza dei genitori, alla luce dell'esistenza di un rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare "l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore..., prevedendo invece che quest'ultimo possa seguire quella del figlio attraverso la richiesta dello straniero irregolare di entrare o soggiornare in Italia anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge" (d. lgs.286/1998) "per la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica", atteso che l'improvvisa interruzione della funzione genitoriale, "costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psicofisico del minore" (cassaz. Sez Un.25.10.2010 n.21799)

Quanto alla durata dell'autorizzazione, avuto riguardo alle esigenze di cura della minore si ritiene congruo il termine proposto dal PM di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso (quindi fino al 21.2.2013).

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt.31, D. L.vo 286/1998; 737 e s. c.p.c.;

così provvede:

1. accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto autorizza *[nome]*, nato il *[data]* a *[nome]* (*[cognome]*) e *[nome]*, nata a *[città]* (*[cognome]*) il *[data]*, genitori della minore *[nome]*, a permanere nel territorio dello Stato italiano per la durata di anni due dalla data di presentazione del ricorso, fino al 21.2.2013;
2. avverte i predetti che eventuali loro attività incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, così come la anticipata cessazione dei motivi che ne giustificano il rilascio, determinerà la revoca dell'autorizzazione;
3. impegna il Servizio sociale del Comune di Cerignola a seguire gli sviluppi del caso, esercitando la dovuta vigilanza sulla condotta del genitore del minore ed assicurando ogni ulteriore sostegno al nucleo;
4. attribuisce al presente decreto efficacia immediata.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al PM in sede e per la notificazione ai ricorrenti, presso il difensore, al Questore di Foggia Ufficio Immigrazione, al Servizio sociale di Cerignola.


Bari, 7.12.2011

Il giudice

Dott. Maria Luisa Alessio

Il Presidente

Dott. Rosa Anna Depalo



Stampa: 13 DIC 2011
Bari, 13 DIC 2011

Stampa: conforme all'originale
13 DIC 2011
UFFICIO IMMIGRAZIONE
2